

Articolo 30 – Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia delibera sulle impugnazioni per sanzioni disciplinari applicate in base al presente Regolamento e decide anche – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – sui conflitti relativi all'interpretazione dello stesso.
2. L'Organo di Garanzia è composto da quattro membri:
 - a) un docente designato dal Consiglio d'Istituto su indicazione del Collegio dei Docenti. Al fine di garantire l'indipendenza dell'organo dal Consiglio d'Istituto, il docente designato non deve essere membro del Consiglio d'Istituto;
 - b) lo studente risultato primo eletto nell'elezione della Consulta Provinciale degli Studenti e non appartenente al Consiglio d'Istituto. Qualora non vi sia uno studente eletto nella Consulta non facente parte del Consiglio d'Istituto, il componente è scelto dai rappresentanti degli studenti all'interno del Consiglio d'Istituto;
 - c) il genitore risultato primo non eletto nella componente genitori nelle elezioni del Consiglio d'Istituto. Qualora non disponibile, il componente è scelto dai rappresentanti dei genitori all'interno del Consiglio d'Istituto;
 - d) il Dirigente scolastico, con funzioni di Presidente.
3. Per ciascuna delle componenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è designato un membro supplente, che partecipa alle sedute nei seguenti casi:
 - a) assenza del membro titolare;
 - b) incompatibilità del membro titolare, qualora:
 - abbia irrogato la sanzione;
 - abbia ricevuto la sanzione;
 - sia legato al soggetto destinatario della sanzione da rapporto di parentela entro il terzo grado.
4. Ricoprono il ruolo di membri supplenti dell'Organo di Garanzia:
 - a) per la componente docente, il secondo classificato nella designazione del Collegio dei Docenti;
 - b) per la componente studentesca, il secondo eletto nella Consulta Provinciale degli Studenti, ovvero, in subordine, uno studente scelto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto;
 - c) per la componente genitori, il secondo dei non eletti nella componente genitori del Consiglio d'Istituto, ovvero, in subordine, un genitore scelto dai rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto.
5. I componenti dell'Organo di Garanzia, ad eccezione dello studente, sono rinnovati all'inizio di ciascun mandato del Consiglio d'Istituto e restano in carica per tre anni scolastici. La componente studentesca è rinnovata contestualmente al rinnovo della Consulta Provinciale degli Studenti.
In caso di decadenza di uno dei componenti, si procede alla sostituzione seguendo gli stessi criteri del c. 4.
6. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno cinque giorni. La seduta dell'Organo di Garanzia è presieduta dal Dirigente scolastico, che verifica la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i componenti, titolari o supplenti.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; non è ammessa astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.